



## Sentenza n. 137 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Luca Antonini  
*decisione del 3 luglio 2024, deposito del 19 luglio 2024*  
*comunicato stampa del 19 luglio 2024*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

*atto di promovimento: ord. n. 49 del 2024*

#### **parole chiave:**

TRASPORTO PUBBLICO – SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE –  
AUTORIZZAZIONI – INIZIATIVA ECONOMICA – LIBERTÀ DI  
STABILIMENTO

#### **disposizione impugnata:**

- art. 10-*bis*, comma 6, del [decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135](#)

#### **disposizioni parametro:**

- artt. 3, 41, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della [Costituzione](#)

#### **dispositivo:**

accoglimento

Nell'ambito del giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso l'art. 1 della legge della Regione Calabria 20 aprile 2023, n. 16, che disciplina a livello regionale le procedure di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC), la Corte costituzionale ha sollevato, disponendone la trattazione innanzi a sé, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-*bis*, comma 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135.

Tale disposizione ha introdotto il **divieto di rilasciare nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarozzetta e natante**, dalla sua entrata in vigore e fino alla piena operatività dell'archivio informativo pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza (introdotto e disciplinato dall'art. 10-*bis*, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 135 del 2018).

Ad avviso della Corte, strutturata in questo modo la norma **precludeva a tempo indefinito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di NCC**, dal momento che tale possibilità veniva fatta dipendere dall'operatività dell'archivio informativo pubblico nazionale senza che fosse previsto un termine certo. Non a caso, la vicenda storica ha effettivamente palesato l'esistenza di una barriera all'ingresso del mercato di riferimento, protrattasi per più di cinque anni (cioè dalla data di entrata in

vigore del citato decreto-legge n. 135 del 2018), a causa del susseguirsi di decreti ministeriali che hanno posticipato l'attuazione dell'archivio.

Questo meccanismo normativo – secondo quanto prospettato dalla Corte nell'ordinanza di rimessione – avrebbe comportato una grave carenza nell'offerta di servizi di trasporto non di linea, con effetti dannosi per la popolazione, specialmente quella più vulnerabile, e per lo sviluppo economico del Paese, violando i principi di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 Cost.), la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e la libertà di stabilimento riconosciuta nell'ambito dell'Unione europea (art. 117, primo comma, in relazione all'art. 49 TFUE).

La Corte ha ritenuto **fondate tutte le questioni sollevate**.

In merito alla violazione dell'art. 3 Cost., il giudice delle leggi ha evidenziato come vi fosse «una netta **“contraddittorietà intrinseca”** tra la regola introdotta, che permette di precludere a tempo indeterminato il rilascio di nuove autorizzazioni, e “la ‘causa’ normativa che la deve assistere” [...], che dovrebbe essere quella, invece, di realizzare in breve tempo una mappatura delle imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di quelle titolari (a mercato fermo) di autorizzazione per l'esercizio del servizio di NCC». Allo stesso tempo, la Corte ha chiarito come la disposizione censurata **abbia recato, in modo sproporzionato, un grave pregiudizio all'interesse della collettività**, compromettendo il benessere dei consumatori e l'esercizio di tutti quei diritti che trovano nella libertà di circolazione un presupposto fondamentale.

Inoltre, la norma censurata ha determinato **una preclusione alla concorrenza** in un mercato già da tempo caratterizzato da un'inadeguata apertura all'ingresso di nuovi soggetti, ponendosi **in contrasto con la libertà di iniziativa economica garantita dall'art. 41 Cost.**, senza che ciò potesse legittimamente ricondursi a un qualche motivo di utilità sociale o a un diverso interesse della collettività meritevole di tutela.

In questo modo, la disposizione censurata si è posta **in contrasto anche con la libertà di stabilimento di cui all'art. 49 TFUE** che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, interessa anche i rapporti tra imprese che forniscono il servizio di taxi e imprese autorizzate per il servizio di NCC.

*Andrea Giubilei*